



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
**REGISTRO UFFICIALE**  
**0015681 - 24/11/2015**  
**USCITA**  
Allegati : 0

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

GL/COO:ac

Roma, 24 novembre 2015

Ill.mo Signor  
Ministro della Giustizia  
On.le Andrea Orlando  
Via Arenula, 70  
00186 ROMA

*Oggetto: Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

*Ill.mo Sp. Ministro,*

facendo seguito al parere da Lei espresso in ordine all'adozione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale ha preso atto delle osservazioni formulate. Tuttavia, ha ritenuto di rappresentarLe alcune perplessità manifestate riguardo il Suo invito a voler prevedere l'obbligo formativo anche per gli iscritti nell'Albo che non esercitino l'attività professionale e per gli iscritti nell'elenco speciale.

Come Le è noto, il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), prevede l'obbligo del professionista di curare l'aggiornamento della propria competenza professionale al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e lo sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività.

Si ritiene che il legislatore, indicando specificamente la finalità di tutela dell'interesse pubblico, abbia voluto assoggettare all'obbligo di formazione gli iscritti negli Albi delle professioni regolamentate che svolgano concretamente l'attività professionale e non anche coloro che, per motivi di incompatibilità dettati dalla legge - quali gli iscritti nell'elenco speciale - o coloro che per ragioni personali certifichino di non esercitare neppure occasionalmente la professione - quali gli iscritti nell'Albo richiedenti l'esonero dall'obbligo formativo.


La connessione fra l'obbligo formativo ed il concreto esercizio della professione sembra essere ribadito anche dalla Relazione ministeriale laddove si afferma che "l'articolo 7 regola la formazione continua permanente con la finalità di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale".

Del resto, il mancato svolgimento dell'attività professionale per periodi rilevanti costituisce motivo di esonero dall'obbligo formativo riconosciuto nei Regolamenti per la formazione professionale continua dei Notai (art. 8, co. 1, del regolamento FPC pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 dicembre 2013), dei Giornalisti (art. 22, co. 1, lett. *b*), del regolamento FPC pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 28 febbraio 2015), Assistenti sociali (art. 13, co 1, lett. *c*) del regolamento FPC pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 30 aprile 2014) e Avvocati (art. 15, co. 2, lettera *c*) del regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014).

Nella speranza che vorrà rivedere le condizioni indicate nel parere reso, le sarei grato se volesse concedermi un incontro al fine di rappresentarLe compiutamente quanto esposto.

RingraziandoLa per l'attenzione che vorrà riservarmi, Le porgo i più cordiali saluti.

Gerardo Longobardi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gerardo Longobardi', written over a large, loopy scribble.